



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014

Oggetto: Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 79920 del 29-10-2014, con la quale l'Amministrazione in parola, ha chiarito il dubbio riguardante la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli sulle aree private di cui gli stessi abbiano disponibilità.

Al riguardo, la scrivente Direzione, con alcuni precedenti pareri, aveva avuto modo di sostenere che per effetto della modifica normativa intervenuta al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ad opera dell'articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, non risultava più possibile effettuare l'attività di vendita in discorso su una superficie privata, anche nel caso in cui della medesima superficie l'imprenditore agricolo avesse avuto disponibilità.

Il citato secondo periodo del comma 2, infatti, nella formulazione attualmente vigente, non risulta più contenente la seguente disposizione: *“Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”*, ora sostituita da: *“Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”*.

Il Ministero delle Politiche Agricole, con la nota su indicata, ha confermato che: *“La novella ha ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su “altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”, abrogando la relativa disposizione normativa.*

Per quanto sopra, si ritiene di poter concordare sull'interpretazione fornita dal Ministero dello sviluppo economico in merito al divieto di vendita su aree private all'esterno dell'azienda agricola”

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)